



**Autostrada Pedemontana Lombarda**

**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE – COMO – VARESE – VALICO DEL  
GAGGIOLO  
ED OPERE AD ESSO CONNESSE**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**“Procedura ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 per servizi di consulenza fiscale – tributaria di natura stragiudiziale da rendersi in favore di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.”.**

1.	DOCUMENTI CONTRATTUALI – DEFINIZIONI.....	5
2.	OGGETTO DEL CONTRATTO.....	7
3.	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	7
4.	DURATA DEL CONTRATTO E DEL SERVIZIO.....	9
5.	CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO .....	9
6.	VARIANTI .....	9
7.	OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	10
8.	CAUZIONE DEFINITIVA .....	11
9.	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI .....	11
10.	RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - PENALI .....	11
11.	LEGGE APPLICABILE.....	12
12.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA .....	12
13.	RECESSO.....	13
14.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE .....	14
15.	REFERENTE DEL SERVIZIO ED ELEZIONE DI DOMICILIO .....	14
16.	CLAUSOLA DI RISERVATEZZA – TRASPARENZA.....	14
17.	TRATTAMENTO DATI PERSONALI .....	15
18.	RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI E AGLI ALTRI ATTI DI GARA 15	
19.	SPESE DEL CONTRATTO E REGIME FISCALE .....	16

## TRA

**Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.**, con sede legale in via del Bosco Rinnovato 4/a Palazzo U9, 20090 Assago (Mi), capitale sociale deliberato € 536.000.000,00 (cinquecentotrentaseimilioni), sottoscritto e versato € 300.926.000,00 (trecentomilioninovecentoventiseimila/00), interamente versato, R.E.A. MI-1232570, (C.F./P.I. 08558150150), iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, in persona di [•], nato a [•] ([•]), il [•]/[•]/[•] e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualità di Legale Rappresentante della predetta Società, in virtù dei poteri derivantigli in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del \*\*/\*\*/201\*,  
(di seguito, anche, “**APL**” e/o “**Stazione Appaltante**” e/o “**Committente**”)

## E

[•], (di seguito, anche, “**Appaltatore**”) con sede legale in [•], capitale sociale Euro [•], iscritta nel Registro delle Imprese di [•], P.IVA / C.F. n. [•], nella persona del [•], sig. [•], nato a [•], il [•]/[•]/[•] e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualità di legale rappresentante della predetta Società, giusta procura del [•]/[•]/[•],  
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Cap. Gen. n. 145/00, l'Appaltatore ha eletto domicilio nel comune di [•], all'indirizzo [•].  
Congiuntamente APL e l'Appaltatore, di seguito indicati anche congiuntamente “**Parti**” e disgiuntamente “**Parte**”.

## PREMESSO CHE

- A. l'Azienda Nazionale per le Strade (ANAS S.p.A.) ha affidato ad Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (d'ora innanzi APL e/o Stazione Appaltante e/o Committente), con Convenzione del 29 Maggio 1990, la concessione di costruzione ed esercizio dell'autostrada che si sviluppa tra Dalmine, Como, Varese, il Valico del Gaggiolo con diramazioni per la Tangenziale Est di Milano (Usmate) e per l'autostrada A/8 (Castronno) (d'ora in poi “**Autostrada Pedemontana Lombarda**”);
- B. con Legge 21 dicembre 2001, n. 443 (in G.U. n. 299 del 27 dicembre 2001 cd. Legge Obiettivo) il Governo è stato delegato ad emanare provvedimenti in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese;
- C. il CIPE, con delibera n. 121, del 21 dicembre 2001, ha approvato il “1° *Programma nazionale delle infrastrutture di preminente interesse strategico nazionale*”, di cui alla Legge n. 443/2001, che comprende anche l'Autostrada Pedemontana Lombarda;
- D. in attuazione della predetta Legge n. 443/2001 è stato emanato il Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n. 190 e, in data 11 aprile 2003, è stata sottoscritta tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Presidente della Regione Lombardia l'Intesa Generale Quadro, avente ad oggetto la realizzazione delle opere infrastrutturali previste nel territorio lombardo dal Programma CIPE 2001;
- E. il CIPE, con deliberazione n. 77, del 29 marzo 2006, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.Lgs. 190/2000 e dell'art. 10 del d.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., ha approvato, con prescrizioni, il Progetto Preliminare dell'Autostrada Pedemontana Lombarda;

- F. in data 3 ottobre 2006 è entrato in vigore il D.L. 262/2006 [convertito - con modificazioni - nella Legge 24 novembre 2006, n. 286 (G.U. n. 277 del 28 novembre 2006), modificata dall'art. 18, comma 584-bis della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007)], che ha introdotto una nuova disciplina per quanto riguarda il settore delle concessioni autostradali;
- G. la Regione Lombardia, in attuazione della L.R. 2/2003, ha promosso l'“Accordo di Programma per la realizzazione del Sistema viabilistico pedemontano lombardo”, sottoscritto in data 19 febbraio 2007 tra il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Lombardia, le Province di Bergamo, di Como, di Milano, di Varese, ANAS S.p.A., APL e i rappresentanti dei Comuni interessati;
- H. ai sensi dell'art. 1, c. 979, della citata Legge 296/2006, le funzioni e i poteri di Soggetto Concedente e Aggiudicatario attribuiti ad ANAS S.p.A. per la realizzazione della Autostrada Pedemontana Lombarda sono stati trasferiti a Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (d'ora innanzi solo CAL e/o Concedente), soggetto di diritto pubblico partecipato da ANAS S.p.A. e da Infrastrutture Lombarde S.p.A., quest'ultima, interamente partecipata dalla Regione Lombardia;
- I. ai sensi dell'art. 2, c. 82, del D.L. 262/2006, in data 1° agosto 2007 è stata sottoscritta, tra CAL e APL, la Convenzione Unica di Concessione *“per l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione dell'autostrada tra Dalmine, Como, Varese, il valico del Gaggiolo e delle opere connesse”*, in sostituzione e in aggiornamento di quella stipulata tra ANAS S.p.A. e APL di cui alla precedente premessa A), approvata con Decreto Interministeriale, in data 12 febbraio 2008, n. 1667 (registrato dalla Corte dei Conti, in data 18 aprile 2008, reg. 4, foglio 144);
- J. con D.P.C.M. 22 ottobre 2008 l'Autostrada Pedemontana Lombarda è stata ricompresa tra le opere connesse dell'EXPO 2015;
- K. il CIPE, con deliberazione n. 97 del 6 novembre 2009, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.Lgs. 190/2000 e dell'art. 10 del d.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., ha approvato, con prescrizioni, il Progetto Definitivo dell'Autostrada Pedemontana Lombarda;
- L. in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, è stato adottato, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (d'ora innanzi “Codice”) relativo ai contratti pubblici;
- M. in data [•]/[•]/2018 APL, in qualità di Concessionaria del Collegamento Autostradale, ha indetto una *“Procedura ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 per servizi di consulenza fiscale – tributaria di natura stragiudiziale da rendersi in favore di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.”*.
- N. il C.I.G. della procedura è **74761867DA**;
- O. l'Aggiudicatario ha consegnato alla Stazione Appaltante l'originale della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice;
- P. l'Aggiudicatario ha provveduto a comunicare tutti i dati richiesti dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- Q. la Stazione Appaltante ha accertato la regolarità contributiva dell'Aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 80, comma 4, del Codice, relativamente al personale

dipendente mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, di cui all'art. 90, comma 9, del D. Lgs 81/2008;

- R. è dunque intenzione delle Parti procedere alla sottoscrizione del presente atto (di seguito il "Contratto").

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del Contratto con valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convergono e stipulano quanto segue.

## **1. DOCUMENTI CONTRATTUALI – DEFINIZIONI**

**1.1.** Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e concorrono quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni prestazione connessa all'esecuzione dello stesso. Costituiscono parimenti parte integrante, sostanziale del Contratto i seguenti **Documenti Contrattuali** - che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, nonché tutti gli ulteriori atti e documenti in essi richiamati e/o richiamati nel Contratto - come di seguito elencati:

**a) Documenti dell'offerta:**

- i. Documenti e dichiarazioni dell'offerta tecnica;
- ii. Documenti e dichiarazione dell'offerta economica;

**b) Documenti di gara:**

- i. Lettera di Invito
- ii. Schema di contratto;

**c) Ulteriori documenti:**

- i. dichiarazione dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010;
- ii. cauzione definitiva n. [•], emessa da [•] in data [•]/[•]/[•];
- iii. polizza professionale.

**1.2.** In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e quelle contenute negli atti e documenti di cui al precedente punto 1.1, ovvero, tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in più di uno dei documenti di cui al punto 1.1, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e buona esecuzione del servizio medesimo.

**1.3.** L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è soggetta alla osservanza piena, assoluta e incondizionata delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previste dalla documentazione di cui al precedente punto 1.1, nonché di tutte le disposizioni normative vigenti *pro tempore*. Tutti i relativi obblighi e oneri sono compresi e compensati nel Corrispettivo di Contratto tranne ove diversamente specificato.

**1.4.** I termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel Contratto, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:

APL o Committente o Stazione Appaltante: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.;

Appalto: il rapporto giuridico sussistente tra APL e l'Appaltatore, come disciplinato dal Contratto.

Appaltatore: il soggetto o i soggetti, anche temporaneamente riuniti, cui il Committente affida i servizi di consulenza fiscale – tributaria di natura stragiudiziale da rendersi in favore di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A..

CAL o Concedente: Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.

Codice: indica il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, di trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modifiche e integrazioni che potranno essere emanate fino al termine del Contratto.

D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124: indica il Decreto del Presidente della Repubblica avente ad oggetto il *“Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”*;

D.L.gs. 09.04.2008 n°81: indica il Decreto Legislativo avente ad oggetto l'*“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;

Concessione: il rapporto di concessione intercorrente tra CAL e APL sulla base della Convenzione Unica per l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione del “Collegamento Autostradale tra Dalmine, Como, Varese, il valico del Gaggiolo e delle opere connesse” stipulata il 1° agosto 2007.

Corrispettivo: il corrispettivo per l'esecuzione dell'Appalto di cui all'art. 5 del presente Contratto.

Direttore dell'Esecuzione/Direzione dell'esecuzione/DE: il soggetto/l'ufficio, in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, il quale verifica il regolare andamento dell'esecuzione del Contratto da parte dell'esecutore secondo la normativa in materia.

Documenti Contrattuali: l'insieme di tutti i documenti di cui all'art. 1.1 del presente atto che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Offerta: indica l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'Appaltatore in fase di gara, in conformità alle previsioni della *lex specialis* di gara, sulla base del quale è stato aggiudicato l'Appalto.

Ordinativo di Servizio: documento con il quale il Committente impartisce l'ordine di eseguire una determinata prestazione.

Regolamento: il regolamento di esecuzione e attuazione del Codice approvato con il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nella parte in cui vigente e compatibile con la disciplina di cui al Codice e agli atti di provenienza ministeriale o di ANAC previsti dalla normativa sui contratti pubblici.

Regolamento UE/2016/679: Regolamento Europeo in materia di trattamento dei dati personali.

Responsabile del Procedimento (RUP): il soggetto nominato dal Committente cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice e di ogni altra disposizione applicabili in tema di responsabile del procedimento.

Verbale di avvio dell'esecuzione: l'atto mediante il quale il Committente dispone che l'Appaltatore dia inizio alle attività di cui al successivo art. 2.

**1.5.** L'Appaltatore è tenuto a designare un procuratore e un suo sostituto che lo rappresentino nei confronti del Committente in tutte le questioni, ivi compresa ogni eventuale modifica del Contratto. I nominativi del procuratore e del suo sostituto sono indicati all'atto della sottoscrizione del Contratto e le procure con i relativi poteri di rappresentanza sono allegati al Contratto. Ogni eventuale limite al potere di rappresentanza del procuratore e del suo sostituto è privo di efficacia nei confronti del Committente.

## **2. OGGETTO DEL CONTRATTO**

**2.1.** Il presente Contratto ha ad oggetto servizi di consulenza fiscale – tributaria di natura stragiudiziale da rendersi in favore di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

**2.2.** Nello specifico l'affidamento ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- a) consulenza telefonica e redazione di pareri su questioni fiscali, societarie, di bilancio e/o su atti correlati alla gestione ordinaria e straordinaria di APL;
- b) consulenza e assistenza per la predisposizione di tutte le dichiarazioni fiscali di APL;
- c) consulenza e assistenza per la predisposizione di tutti gli adempimenti fiscali in capo ad APL;
- d) gestione e risoluzioni, fino ad un massimo di n. 5 pratiche, di Avvisi Bonari e/o Cartelle di Pagamento, esclusi eventuali ricorsi presso le Commissioni Tributarie competenti e le giurisdizioni superiori;
- e) calcolo di tutte le dichiarazioni I.M.U. per la durata del contratto (a titolo indicativo, nell'anno 2016 n.235 unità immobiliari);
- f) calcolo di tutte le dichiarazioni T.A.S.I. per la durata del contratto (a titolo indicativo, nell'anno 2016 n. 54 unità immobiliari);
- g) acquisizione di Visure Camerali fino ad un massimo di n. 20;
- h) deposito bilancio di esercizio presso C.C.I.A.A.;
- i) assistenza e predisposizione Certificazione Unica;
- j) ogni altra attività che si dovesse rendere necessaria e utile ai fini dell'espletamento di tutte le prestazioni individuate dal presente articolo. Il CSA allegato alla presente Lettera, specifica la natura, le caratteristiche e i criteri di selezione dell'affidamento e del servizio.

## **3. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

**3.1.** L'Appaltatore provvederà all'esecuzione del servizio di cui al precedente art. 2 secondo le modalità e i termini di cui al presente Contratto.

**3.2.** L'Appaltatore, con la sottoscrizione del Contratto, assume altresì i seguenti obblighi:

- a) eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto;
- b) osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti in materia;
- c) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- d) garantire che il trattamento dei dati di APL avvenga in condizioni di sicurezza e riservatezza (le spese e gli oneri derivanti da tali attività saranno a carico dell'Appaltatore intendendosi gli stessi remunerati dal corrispettivo del Contratto);
- e) accettare le eventuali modifiche contrattuali, nel rispetto della normativa pubblicistica e civilistica di riferimento, che dovessero rendersi necessarie in ragione dell'adempimento – da parte di APL – degli obblighi che quest'ultima assume nei confronti della Banche Finanziatrici dell'Opera.

**3.3.** L'Appaltatore eseguirà le prestazioni contrattuali sotto il controllo del Responsabile del Procedimento.

**3.4.** Il Committente si riserva la facoltà di impartire, in qualsivoglia momento, istruzioni operative; l'Appaltatore è obbligato a conformarsi alle indicazioni del Committente, rinunciando fin d'ora, per questo, a far valere ogni e qualsivoglia pretesa e/o richiesta comunque denominata.

**3.5.** L'Appaltatore si obbliga ad eseguire, a regola d'arte, le prestazioni oggetto del presente Contratto con la massima professionalità e qualità, con diligenza dovuta in relazione all'attività esercitata e buona fede.

**3.6.** Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché delle norme in materia di contribuzione e retribuzione dei lavoratori, di trattamento economico, normativo, previdenziale e assistenziale, nel rispetto dei vigenti contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché delle successive modifiche e integrazioni dei contratti medesimi e in genere di ogni altro contratto collettivo, applicabile nelle località, successivamente stipulato per la categoria. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i contratti collettivi summenzionati anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se questi non sia aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

**3.7.** L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto, essendo i relativi oneri, obblighi e spese compresi e compensati nel Corrispettivo, all'espletamento di tutte le prestazioni di qualunque genere che, sebbene non espressamente previste nel presente Contratto, risultino comunque strumentali e/o consequenziali a quelle indicate e/o comunque necessarie per la corretta e completa esecuzione del Contratto medesimo anche in relazione al suo scopo ed alla sua funzione.



#### **4. DURATA DEL CONTRATTO E DEL SERVIZIO**

**4.1.** Il Contratto decorrerà a partire dal 1° giugno 2018 e avrà una durata di 36 mesi.

#### **5. CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

**5.1.** Il corrispettivo complessivo stimato per la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto è pari a Euro [\*],00 ([\*]/00), oltre I.V.A.. I costi per la sicurezza sono pari a zero.

**5.2.** Il corrispettivo complessivo di cui al precedente art. 5.1, relativamente alle attività oggetto del Contratto, è previsto a corpo.

**5.3.** Le somme dovute a titolo di Corrispettivo saranno versate sul conto dedicato di cui alla dichiarazione allegata al presente Contratto con periodicità trimestrale posticipata. Il pagamento sarà effettuato, previa verifica del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali nonché della regolarità contributiva, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, da parte del Committente, della fattura emessa dall'Appaltatore, recante la seguente intestazione: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., via del Bosco Rinnovato 4/A Palazzo U9, 20090 Assago, P.I./C.F. 0855815015, con espressa indicazione del C.I.G. come indicato nelle premesse ed inviata a: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., via del Bosco Rinnovato 4/A Palazzo U9, 20090 Assago.

**5.4.** Il pagamento di ciascuna rata del Corrispettivo è in ogni caso subordinato alle verifiche effettuate dal Direttore dell'Esecuzione nonché all'acquisizione della documentazione relativa alla regolarità nel pagamento delle contribuzioni.

**5.5.** In caso di contestazione in ordine alla entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell'importo oggetto di contestazione.

**5.6.** L'Appaltatore non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull'entità dei medesimi.

**5.7.** L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il Corrispettivo di cui al precedente comma 5.1 comprende e compensa integralmente tutti gli obblighi riconducibili in via diretta e indiretta all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto e dunque ogni attività e spesa occorrente per la completa e corretta esecuzione e ogni e qualsiasi attività che, seppure non espressamente indicata, deve intendersi ricompresa nell'oggetto del Contratto e conseguente all'esecuzione dello stesso, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore.

**5.8.** In particolare, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti oltre che nel presente Contratto nel Codice. In ogni caso si intende sempre compresa nel Corrispettivo ogni spesa occorrente per eseguire l'Appalto conformemente alle condizioni stabilite dal presente Contratto e dai Documenti Contrattuali.

#### **6. VARIANTI**

**6.1.** Nessuna variazione può essere introdotta dall'Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.

**6.2.** Fatta salva la facoltà di cui al precedente art. 4.2, la Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di introdurre nell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere

compensi all'infuori del pagamento a conguaglio delle prestazioni eseguite in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

**6.3.** Non sono riconosciute varianti, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della DE, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla Legge o dal Regolamento.

**6.4.** Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DE prima dell'esecuzione della prestazione oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

**6.5.** Non sono considerate varianti ai sensi del precedente comma 6.1 gli interventi disposti dalla DE (e autorizzati dal RUP) per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto stipulato a condizione che tali modifiche non siano sostanziali ai sensi dell'art. 106 comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

**6.6.** Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dei servizi e alla loro funzionalità, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- b) non sia alterata la natura generale del contratto;
- c) non comportino una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) del valore del contratto iniziale di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice;
- d) non introducano condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- e) non modifichino l'equilibrio economico del contratto a favore dell'Appaltatore e non estendano notevolmente l'ambito di applicazione del contratto.

## **7. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

**7.1.** L'Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. (di seguito anche "L. 136/2010") e delle altre norme, di Legge o regolamentari, attualmente vigenti in materia - nonché di quelle che dovessero eventualmente sopravvenire in corso di esecuzione del Contratto - e con la sottoscrizione del Contratto si assume tutti gli obblighi ivi previsti.

**7.2.** Ai fini di cui al precedente comma 8.1, l'Appaltatore si obbliga a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati – anche se non in via esclusiva – al Contratto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite

lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

**7.3.** Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al Contratto, il C.I.G. identificato nelle Premesse.

**7.4.** In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla Legge 136/2010, si determineranno, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della Legge 136/2010, le conseguenze di cui all'art. 13 del presente Contratto.

**7.5.** Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'Appaltatore dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto sono quelli di cui alla dichiarazione allegata al presente Contratto.

**7.6.** L'Appaltatore è altresì obbligato all'integrale rispetto di tutti gli ulteriori obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata Legge 136/2010, anche se non richiamati nel Contratto. Si applica l'art. 6 della L. 136/2006.

## **8. CAUZIONE DEFINITIVA**

**8.1.** Contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore ha consegnato ad APL la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice e dei documenti di gara, n. [•], emessa da [•] in data [•]/[•]/[•], di importo pari ad Euro [•],[•] ([•]/[•]), volta a garantire l'insieme delle prestazioni contrattuali, l'escussione delle penali, nonché l'eventuale maggior danno.

**8.2.** La garanzia sarà svincolata secondo le modalità previste dall'art. 103, comma 5, del Codice.

**8.3.** L'Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente l'importo della garanzia di cui APL si sia avvalsa in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto. In caso di inottemperanza la reintegrazione verrà effettuata sul corrispettivo da riconoscere all'Appaltatore.

## **9. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

**9.1.** È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto ai sensi dell'art. 105, comma 1 secondo periodo, del Codice dei contratti.

**9.2.** È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106 comma 13 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

## **10. RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - PENALI**

**10.1.** L'Appaltatore è esclusivo responsabile del puntuale e perfetto adempimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto e di tutti gli allegati.

**10.2.** L'osservanza delle predette disposizioni, o l'eventuale presenza in luogo del personale del Committente o di quello di sorveglianza, comunque, non limita né riduce la responsabilità dell'Appaltatore stesso. L'Appaltatore sarà infatti ritenuto responsabile, in dipendenza dell'esecuzione del Contratto, per danni diretti e/o indiretti cagionati al Committente e/o a Terzi, cose e/o persone e sarà tenuto in ogni caso a rifonderne i danni e a sollevare da ogni corrispondente richiesta il Committente, rimane salvo il risarcimento dei danni ulteriori.

**10.3.** L'Appaltatore è altresì integralmente responsabile degli eventuali danni che si dovessero verificare a persone e/o cose in dipendenza o comunque in connessione con le attività oggetto del Contratto.

**10.4.** Il Committente è estraneo ai rapporti tra l'Appaltatore e i propri dipendenti, ausiliari e/o collaboratori a qualunque titolo, nonché con ogni altro soggetto.

**10.5.** L'Appaltatore terrà indenne il Committente – nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve – da ogni diritto, pretesa o molestia che qualsivoglia Terzo dovesse avanzare in dipendenza o comunque in connessione con le attività che l'Appaltatore è tenuto a svolgere ai sensi del Contratto.

**10.6.** Qualora al Committente fosse richiesto il pagamento di somme in qualunque modo riconducibili all'attività che l'Appaltatore è tenuto a svolgere ai sensi del Contratto, quest'ultimo sarà tenuto a pagare in sua vece, o comunque a rimborsare al Committente, a prima richiesta e senza poter opporre eccezioni di alcun tipo, quanto il Committente stesso fosse costretto a pagare, con espressa facoltà per quest'ultimo di trattenere le relative somme dai pagamenti maturati e maturandi da erogarsi in favore dell'Appaltatore o di incamerare le relative somme dalle garanzie prestate dall'Appaltatore, fermo restando l'obbligo di quest'ultimo di procedere alla reintegrazione delle garanzie prestate.

## **11. LEGGE APPLICABILE**

**11.1.** Tutte le controversie tra il Committente e l'Appaltatore, di qualsiasi natura e specie, che dovessero insorgere tra le Parti in relazione al Contratto sono devolute alla magistratura ordinaria ed è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

## **12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

**12.1.** Oltre alle ipotesi di risoluzione espressamente previste nel presente atto APL, senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, avrà diritto di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a. reati accertati e/o provvedimenti rilevanti e/o altre cause di perdita dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto ai sensi degli articoli 80 e 108 del Codice;
- b. perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti attestanti l'idoneità all'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;
- c. mancato rientro o integrazione della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice;
- d. applicazioni di penali contrattuali per un importo complessivo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui all'art. 5 del Contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- e. nel caso in cui l'Appaltatore non inizi l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto entro la data stabilita ovvero non le completi, per cause allo stesso imputabili, nei tempi previsti dal Contratto e dai Documenti Contrattuali;
- f. l'Appaltatore sospenda ingiustificatamente le prestazioni, anche solo parzialmente;

- g. l'Appaltatore apporti modifiche e/o variazioni alle prestazioni non approvate specificamente per iscritto dal Committente;
- h. grave inadempimento all'obbligo, di cui alla Legge 136/2010, di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- i. in tutti gli altri casi in cui il comportamento dell'Appaltatore concretizzi un grave inadempimento ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 alle obbligazioni discendenti dal presente Contratto;
- j. in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 17 del presente Contratto;
- k. in caso di violazione del divieto di cessione del contratto e di cessione dei crediti derivanti dal presente Contratto senza autorizzazione da parte di APL;
- l. nei casi stabiliti dall'art. 108 c. 2 del D.Lgs. 50/2016.

**12.2.** Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente punto 13.1 il Contratto s'intenderà risolto di diritto non appena APL avrà dichiarato all'Appaltatore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi con lettera raccomandata a.r., l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

**12.3.** In tutti i casi di violazione da parte dell'Appaltatore degli altri obblighi contrattuali, diversi da quelli di cui ai precedenti punti 13.1, APL invierà all'Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., diffida ad adempiere - con un termine minimo di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi - e qualora l'Appaltatore non adempia entro il termine indicato, il Contratto sarà automaticamente risolto.

**12.4.** In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento, all'Appaltatore verrà riconosciuto il diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, con decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti in capo ad APL dallo scioglimento del Contratto (ivi comprese le maggiori spese per affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e dell'ammontare dei danni subiti da APL medesima.

**12.5.** In ogni caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire ad APL tutti i danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, e a rifondere alla stessa i maggiori oneri subiti. Resta salvo il pagamento delle penali qualora nel frattempo maturate.

**12.6.** L'Appaltatore è, comunque, obbligato a portare a compimento le prestazioni in corso alla data di risoluzione del Contratto.

### **13. RECESSO**

**13.1.** Il Committente, ai sensi dell'art. 109 del Codice, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di recedere dal Contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso.

**13.2.** L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.

**13.3.** Il recesso ha effetto dal giorno del ricevimento da parte dell'Appaltatore della raccomandata A/R con la quale il Committente comunica la volontà di recedere dal Contratto.

**13.4.** All'Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verrà riconosciuto esclusivamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento della ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 14.2, secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto, nonché il 10% (dieci per cento) dell'importo delle prestazioni non eseguite, calcolato ai sensi del citato articolo 109 del Codice, con espressa esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto.

**13.5.** Ove il recesso intervenga prima della comunicazione del verbale di avvio dell'esecuzione, l'Appaltatore avrà diritto, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, esclusivamente al rimborso delle spese sostenute per la stipula del Contratto, sempreché esse siano adeguatamente documentate e ritenute congrue dal Committente.

**13.6.** Ove il recesso ai sensi del precedente comma 14.4 intervenga in qualsiasi momento successivo alla comunicazione del verbale di avvio dell'esecuzione, l'Appaltatore avrà diritto, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, esclusivamente al pagamento dell'importo spettante per le prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto.

#### **14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

**14.1.** Le Parti danno atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Ivano Tonelli, Via del Bosco Rinnovato, 4/A, Palazzo U9, 20090 Assago (Mi), Tel. 026774121 e fax 0267741256; pec: [pedemontana@pec.it](mailto:pedemontana@pec.it). Il Direttore dell'Esecuzione è il Rag. Gian Franco Frigerio.

**14.2.** Il Committente comunicherà per iscritto all'Appaltatore l'eventuale sostituzione del Responsabile del Procedimento.

**14.3.** Ogni comunicazione del Committente all'Appaltatore verrà trasmessa dal Responsabile del Procedimento.

#### **15. REFERENTE DEL SERVIZIO ED ELEZIONE DI DOMICILIO**

**15.1.** Viene designato, quale referente per la corretta esecuzione del Servizio del presente Contratto, il sig. [•], domiciliato/a presso la società [•], numero tel. [•], fax [•], e-mail [•].

#### **16. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA – TRASPARENZA**

**16.1.** Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore si obbliga a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano strettamente attinenti all'esecuzione del Contratto medesimo, le informazioni relative alle attività oggetto del Contratto, che vengano messe a sua disposizione da APL e di cui venisse comunque a conoscenza in occasione dell'esecuzione delle sue prestazioni.

**16.2.** L'Appaltatore è responsabile nei confronti di APL per l'esatta osservanza degli obblighi di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori anche occasionali.

**16.3.** In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel presente articolo, l'Appaltatore è obbligato a risarcire APL di tutti i danni, anche di immagine, che dovessero derivare alla stessa a causa della diffusione di informazioni relative alle attività di cui al Contratto.

**16.4.** L'Appaltatore espressamente e irrevocabilmente dichiara:

- a. che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- b. di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;
- c. di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d. di non avere in corso né aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- e. di conoscere il contenuto del D.Lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa delle società derivante da reato, impegnandosi ad astenersi - nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto - da comportamenti idonei ad integrare uno dei reati previsti dal medesimo Decreto;
- f. di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico adottato da APL e pubblicato sul relativo sito internet [www.pedemontana.com](http://www.pedemontana.com) e di impegnarsi nell'esecuzione del Contratto al rispetto delle suddette norme e principi;
- g. di conoscere il Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza adottato dalla Società e pubblicato sul sito web aziendale.

**16.5.** Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma 16.4, ovvero l'Appaltatore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma 16.4, APL avrà il diritto di risolvere il Contratto a norma dell'art. 12 del medesimo, e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.

## **17. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

**17.1.** Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto, per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

**17.2.** L'Appaltatore esprime, altresì, consenso alla pubblicazione sul profilo del Committente dei dati e delle informazioni relativi all'affidamento del presente contratto anche ai sensi del D.lgs 190/2012 e per tutti gli obblighi di legge.

**17.3.** Il Responsabile del trattamento dei dati per APL è [•].

## **18. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI E AGLI ALTRI ATTI DI GARA**

**18.1.** Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le norme contenute nelle Direttive e nei Regolamenti Comunitari, nel Codice, nel Regolamento, nelle leggi nazionali e regionali regolanti la materia, nei Regolamenti attuativi ed esecutivi, nella Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

**18.2.** Per tutto quanto non espressamente previsto nel Contratto si rinvia alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e degli altri Documenti Contrattuali.

## **19. SPESE DEL CONTRATTO E REGIME FISCALE**

**19.1.** Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali ed eventualmente notarili relativi al Contratto, all'esecuzione dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti, ivi comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico dell'Appaltatore.

**19.2.** Il presente Contratto consta di n. [•] facciate dattiloscritte, compresa la presente pagina.

All.ti:

- 1) Dichiarazione dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010;
- 2) Offerta Tecnica ed Economica dell'Appaltatore;
- 3) Procura del sottoscrittore da parte dell'Appaltatore;
- 4) Cauzione definitiva.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale, anche ai sensi dell'art. 1341 c.c.

**AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.**

**Il Legale Rappresentante**

[•]

**L'APPALTATORE**

**Il Legale Rappresentante**

[•]

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile l'Appaltatore dichiara di ben conoscere ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli del presente Contratto:

art. 3 (Obblighi dell'Appaltatore - modalità di svolgimento del Servizio); art. 5 (Corrispettivo e modalità di pagamento); art. 7 (Obblighi di Tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 9 (Cessione del contratto e Cessione dei crediti); art. 10 (Responsabilità nell'esecuzione del Contratto - Penali); art. 11 (Legge applicabile); art. 12 (Risoluzione del contratto – Clausola risolutiva espressa); Art. 13 (Recesso); art. 16 (Clausola di Riservatezza - Trasparenza); art. 19 (Spese del contratto e regime fiscale).

**L'APPALTATORE**

**Il Legale Rappresentante**

[•]